



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di G. C. n. 373 del 27/10/2017
Data di entrata in vigore: 07/11/2017

Modificato con delibera di G. C. n. 469 del 07/12/2017
Data di entrata in vigore: 27/12/2017

Modificato con delibera di G. C. n. 39 del 30.01.2020
Data di entrata in vigore: 15.02.2020



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

- INDICE -

CAPO 1 – Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto	pag. 7
Articolo 2 - Competenze	pag. 7
Articolo 3 - Responsabilità	pag. 7
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 8
Articolo 5 - Servizi gratuiti	pag. 8

CAPO 2 – Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Articolo 6 - Denuncia dei decessi	pag. 9
Articolo 7 - Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi	pag. 9
Articolo 8 - Denuncia della causa di morte	pag. 9
Articolo 9 - Comunicazione dei decessi dovuti a reati	pag. 9
Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali	pag. 10
Articolo 11 - Medico necroscopo	pag. 10

CAPO 3 – Autorizzazione di seppellimento

Articolo 12 - Autorizzazione alla sepoltura	pag. 10
Articolo 13 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria	pag. 10
Articolo 14 - Nati morti e prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili	pag. 10
Articolo 15 - Autorizzazione alla cremazione	pag. 11

CAPO 4 – Osservazione cadaveri e depositi

Articolo 16 - Periodo di osservazione	pag. 11
Articolo 17 - Modalità per l'osservazione	pag. 11
Articolo 18 - Depositi di osservazione	pag. 11
Articolo 19 - Obitori	pag. 12

CAPO 5 – Sepoltura dei cadaveri

Articolo 20 - Obbligo del feretro individuale	pag. 12
Articolo 21 - Qualità e caratteristiche dei feretri	pag. 12
Articolo 22 - Chiusura del feretro	pag. 14
Articolo 23 - Casi di gratuità (cassa, trasporto, ecc.)	pag. 14



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

CAPO 6 – Trasporto cadaveri

Articolo 24 - Trasporto dei cadaveri	pag. 14
Articolo 25 - Autorizzazione al trasporto	pag. 15
Articolo 26 - Trasporto di salma fuori comune	pag. 15
Articolo 27 - Trasporto di salma da e per l'estero	pag. 15
Articolo 28 - Trasporti di salma fuori comune o all'estero – Malattie infettive diffuse	pag. 16
Articolo 29 - Trasporto di salme per la cremazione	pag. 16
Articolo 30 - Trasporto di ossa umane e di ceneri	pag. 16

CAPO 7 – Consegna dei cadaveri al cimitero

Articolo 31 - Diritto di sepoltura	pag. 16
------------------------------------	---------

CAPO 8 – Cimiteri comunali – Piano cimiteriale

Articolo 32 - Cimiteri comunali	pag. 17
Articolo 33 - Vigilanza	pag. 17
Articolo 34 - Camera mortuaria	pag. 18
Articolo 35 - Sala per autopsie	pag. 18
Articolo 36 - Ossario comune	pag. 18
Articolo 37 - Cinerario comune	pag. 18
Articolo 38 - Planimetrie dei cimiteri	pag. 18

CAPO 9 – Sistemi di sepoltura

Articolo 39 - Tipologie di sepolture	pag. 19
Articolo 40 - Utilizzazione dei campi di inumazione	pag. 20
Articolo 41 - Cippi indicativi delle fosse	pag. 20
Articolo 42 - Escavazione e ricolmo delle fosse	pag. 20
Articolo 43 - Larghezza delle fosse	pag. 20
Articolo 44 - Tumulazione	pag. 21
Articolo 45 - Tumulazioni provvisorie	pag. 21



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

CAPO 10 – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 46 - Esumazioni ordinarie	pag. 22
Articolo 47 - Esumazioni straordinarie	pag. 22
Articolo 48 - Estumulazioni	pag. 22
Articolo 49 - Resti delle estumulazioni e divieto di riduzione di salme estumulate	pag. 23
Articolo 50 - Operazioni cimiteriali a pagamento	pag. 24
Articolo 51 - Oggetti da recuperare	pag. 24
Articolo 52 - Disponibilità dei materiali	pag. 24

CAPO 11 – Cremazione

Articolo 53 - Crematorio	pag. 25
Articolo 54 - Registro comunale per la cremazione	pag. 25
Articolo 55 - Feretri per la cremazione	pag. 25
Articolo 56 - Cremazione per insufficienza di sepolture	pag. 25
Articolo 57 - Caratteristiche dell'urna cineraria	pag. 25
Articolo 58 - Trasporto e destinazione delle ceneri	pag. 26
Articolo 59 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione	pag. 26
Articolo 60 - Dispersione delle ceneri	pag. 27

CAPO 12 – Concessioni

Articolo 61 - Sepolture private	pag. 28
Articolo 62 - Modalità per le concessioni	pag. 29
Articolo 63 - Concessione dei loculi - Reintegro	pag. 29
Articolo 64 - Allineamento di concessioni	pag. 30
Articolo 65 - Inserimento ulteriore resto/cenere	pag. 30
Articolo 66 - Contratti di concessione – Ricerca degli eredi - Subentro di concessione	pag. 31
Articolo 67 - Contratto di servizio postumo	pag. 32
Articolo 68 - Concessioni perpetue	pag. 32
Articolo 69 - Canone di uso “Servizio manutenzione”	pag. 33
Articolo 70 - Modalità di comunicazione con l'utenza	pag. 33
Articolo 71 - Pagamento canoni e tariffe	pag. 34



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

Articolo 72 - Modalità per l'assegnazione dei loculi	pag. 34
Articolo 73 - Modalità per la riassegnazione delle concessioni	pag. 35
Articolo 74 - Diritto d'uso dei loculi	pag. 35
Articolo 75 - Diritto d'uso ossari – Cinerari singoli	pag. 36
Articolo 76 - Cappelle private – Diritto d'uso	pag. 36
Articolo 77 - Doveri del concessionario di sepoltura	pag. 37
Articolo 78 - Decoro e dignità delle sepolture	pag. 38

CAPO 13 – Subentro. Rinuncia. Revoca. Decadenza. Estinzione

Articolo 79 - Subentri	pag. 38
Articolo 80 - Rinuncia a concessione di loculi	pag. 39
Articolo 81 - Rinuncia a concessione a tempo determinato e indeterminato	pag. 39
Articolo 82 - Rinuncia a concessione di aree libere	pag. 39
Articolo 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	pag. 39
Articolo 84 - Rinuncia a concessione della durata superiore ad anni 99 o perpetua	pag. 40
Articolo 85 - Altre concessioni – Luce votiva	pag. 40
Articolo 86 - Revoca	pag. 41
Articolo 87 - Decadenza	pag. 41
Articolo 88 - Estinzione della concessione	pag. 42
Articolo 89 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione	pag. 42

CAPO 14 – Regolamento accesso al cimitero

Articolo 90 - Orario	pag. 42
Articolo 91 - Disciplina dell'ingresso	pag. 42
Articolo 92 - Divieti speciali	pag. 42
Articolo 93 - Riti religiosi	pag. 43

CAPO 15 – Lavori e servizi a cura di privati - Imprese e lavori eseguiti da privati

Articolo 94 - Accesso al cimitero	pag. 43
Articolo 95 - Autorizzazioni e permessi di costruire sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 44



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

Articolo 96 - Responsabilità – Deposito cauzionale	pag. 44
Articolo 97 - Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori	pag. 44
Articolo 98 - Vigilanza	pag. 45

CAPO 16 – Soppressione dei cimiteri

Articolo 99 - Soppressione dei cimiteri	pag. 45
-----------------------------------------	---------

CAPO 17 – Sanzioni

Articolo 100 - Sanzioni	pag. 45
-------------------------	---------

CAPO 18 – Disposizioni varie e finali

Articolo 101 - Assegnazione gratuita di sepoltura ai cittadini benemeriti	pag. 45
Articolo 102 - Cautele	pag. 46
Articolo 103 - Disposizioni finali	pag. 46



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria da applicarsi nel Comune di Conegliano, in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la legge 30 marzo 2001 n. 130, il D.P.C.M. 26 maggio 2000, le Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e del 31 luglio 1998, n. 10 e la Legge Regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010, dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione.
2. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità ULSS e dal Responsabile del Servizio secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono esercitati dalla Azienda ULSS territorialmente competente.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni pattuite nella concessione.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.



ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile.
2. Presso gli uffici comunali è tenuto, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, vidimato dal Sindaco. E' tenuto in doppio esemplare, di cui uno anche in formato elettronico, ove il personale dei servizi cimiteriali iscrive giornalmente:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 5 - SERVIZI GRATUITI

1. Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o tariffa i seguenti servizi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - d. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione, tumulazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, e per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa, secondo quanto specificato al successivo art. 23 (casi di gratuità).
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite o approvate dalla Giunta comunale.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
4. L'adeguamento ISTAT di tutte le tariffe applicabili al presente Regolamento sarà applicato annualmente dall'Ufficio preposto.



COMUNE DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a. da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso;
 - b. dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
2. L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia devono essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite sull'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità comunale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda ULSS dove è avvenuto il decesso.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
7. E' cura del Comune ove è avvenuto il decesso inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Azienda ULSS competente per territorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

ART. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda ULSS competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda ULSS incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 9 della L.R. n. 18/2010, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda ULSS competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda ULSS che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata in carta libera e senza spese dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 8 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e comunque non dopo le 36 ore, fatto salvo i casi di decapitazione, maciullamento o morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.
4. L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura; qualora ciò avvenga, chiunque ne ha notizia dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

ART. 13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 14 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda ULSS competente.

3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda ULSS competente, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

5. I nati morti, i prodotti abortivi e le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dal D.P.R. 254/2003, art. 3, comma 1, lettera a), possono essere sepolti nel cimitero comunale in particolari campi dedicati o inseriti come ulteriore resto in loculi esistenti, ossari o tombe di famiglia, in conformità a quanto previsto al successivo art. 21 sulle modalità di confezionamento del feretro, previa richiesta di concessione cimiteriale e dietro pagamento della relativa tariffa. Diversamente saranno inumati in campo comune.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, in ossequio alla specifica normativa di settore.

CAPO IV OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

ART. 16 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della L.R. del Veneto n. 18/2010.

ART. 17 – MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte all'uopo dall'Azienda ULSS.

ART. 18 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

1. Nel territorio comunale, presso le strutture ospedaliere, è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.Possono essere tenute in osservazione anche in luogo diverso purché corrisponda alle disposizioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/2010.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda ULSS, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri possono essere rimossi, secondo quanto previsto all'art. 11 della L.R. n. 18/2010.

ART. 19 – OBITORI

1. Nel territorio comunale è predisposto un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legale, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio può essere istituito dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali od altre sedi come predetto per i depositi di osservazione.

CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 20 – OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.
5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

ART. 21 – QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

- 1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
- a – per inumazione:
- il feretro deve essere di essenze lignee tenere, facilmente degradabili (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, o similari);
 - le tavole non devono avere, al netto di eventuali intagli, uno spessore inferiore a mm. 20;
 - i feretri di salme estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b – per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c – per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera b), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- d – per il trasferimento dei feretri da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km:
- nel territorio italiano, per l'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e – per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e così meglio definito al punto 9.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 settembre 1993.
3. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'Azienda ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda ULSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella cassa metallica, obbligatoriamente posta all'esterno, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, disponendo il divieto assoluto di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno (art. 75 del D.P.R. n. 285/1990) o operazione di asporto temporaneo del suo coperchio in quanto detto procedimento è in contrasto con il pubblico decoro e pregiudizievole per la salute degli operatori, disponendo, altresì, l'obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1 dicembre 1997, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. E' vietato, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 285/1990, l'uso di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 22 – CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è effettuata direttamente dall'addetto al trasporto, il quale verifica l'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro in relazione al tipo di trasporto e di sepoltura, dichiarando l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

2. E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal medico necroscopo quale termine del periodo di osservazione.

3. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura.

Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere, pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

ART. 23 - CASI DI GRATUITÀ (CASSA, TRASPORTO, ECC.)

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la sepoltura:

a) per le salme di persone sole e prive di familiari tenuti a provvedervi ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile;

b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile.

2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto, previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal Codice civile.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune secondo proprie disposizioni e Regolamenti, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune può stipulare apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 24 - TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Il trasporto dei cadaveri e resti mortali è effettuando utilizzando esclusivamente mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. d) della L.R. n. 18/2010. I costi per tale operazione, salvo i casi previsti dal precedente art. 23, saranno a carico dei familiari o aventi causa.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze secondo le rispettive credenze religiose, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.
6. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto da soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/2010. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.

ART. 25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile vale anche come autorizzazione al trasporto, ai sensi all'art. 23 della L.R. n. 18/2010.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei Servizi cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione.
3. Per il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ART. 26 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
3. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
4. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei Servizi cimiteriali.
5. All'arrivo al cimitero il personale dei Servizi cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione al seppellimento.

ART. 27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/1998, al C.P.C.M. 26 maggio 2000, con particolare riferimento alla nota di chiarimento del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/ 1924 del 21 maggio 2002 considerando conferite alla Regione tali autorizzazioni; nel secondo caso si evidenzia che le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento, relative alle attribuzioni in



materia esercitate dal Prefetto, sono state attribuite al Sindaco competente anche per il rilascio del passaporto mortuario. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 113 e 114 del D.Lgs. n. 112/1998 e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000.

ART. 28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO – MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il trasporto fuori comune può essere effettuato soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell'art. 21 (Qualità e caratteristiche dei feretri).
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma. Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. n. 18/2010.

ART. 29 - TRASPORTO DI SALME PER LA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile vale anche come autorizzazione al trasporto.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

ART. 30 - TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI CENERI

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto del cadavere o di resti mortali; è comunque autorizzato dal Comune, in apposito contenitore metallico per le ossa, e in urne cinerarie per le ceneri e può essere effettuato anche da familiari con mezzi propri.
2. Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 31 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Nel Cimitero hanno diritto di sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e. i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopraelencate;



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

- f. i cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere sepolte nel cimitero;
 - g. i cadaveri di persone i cui ascendenti, discendenti, collaterali fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado abbiano la residenza nel comune;
 - h. i cadaveri e le ceneri di persone, già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal comune;
 - i. i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della L.R. n. 18/2010.
2. Il Sindaco, per giustificati motivi e con proprio decreto, può ammettere alla sepoltura nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità di ricezione degli stessi, anche i non residenti deceduti fuori dal Comune.

CAPO VIII

CIMITERI COMUNALI . PIANO CIMITERIALE

ART. 32 - CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un Cimitero comunale in Conegliano capoluogo e di altri 3 cimiteri nelle frazioni di Ogliano, Collalbrigo e Scomigo.
 2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri comunali si osservano le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, oltre che dei Regolamenti edilizi cimiteriali.
 3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda ULSS.
 4. Il Comune, laddove non intenda procedere con la gestione diretta, può affidarla a terzi, nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea vigente.
 5. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
 6. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia che potrà avvenire anche tramite sistema di telesorveglianza remota.
 7. I cimiteri dovranno considerare, così come definito dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 modificato dall'art. 4 della L. 30 marzo 2001, n. 130 e dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002 n. 166, un'area di rispetto considerando la necessità dei parcheggi e di servizi per i frequentatori, la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti, la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
 8. In ogni cimitero dovranno essere presenti:
 - a. un campo di inumazione;
 - b. un campo di inumazione speciale;
 - c. una camera mortuaria;
 - d. un ossario comune;
 - e. un cinerario comune.
- Inoltre, in relazione alle richieste della popolazione e nel rispetto delle tradizioni locali, nei cimiteri sono realizzati:
- a. loculi per tumulazione di feretri;
 - b. celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c. celle per la conservazione delle urne cinerarie;
 - d. uno spazio per la dispersione delle ceneri.

ART. 33 - VIGILANZA



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo sia le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che le autorizzazioni di cui agli artt. 113-114 del D.Lgs. n. 112/1998 e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000 che dispone il conferimento delle citate autorizzazioni alla Regione territorialmente competente.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato dei servizi cimiteriali.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'Azienda ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 34 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione e deve possedere le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 35 - SALA PER AUTOPSIE

1. Essendo il cimitero comunale privo della sala per autopsie, per l'eventuale deposizione delle salme prima del seppellimento, si farà riferimento alla sala per autopsie presente nella sede ospedaliera più vicina.
2. Qualora il comune intendesse dotarsi della sala per autopsie, queste dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 66 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 36 - OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale deve essere presente un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Tale ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

ART. 37 - CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale deve essere presente un cinerario comune destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui le stesse non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

ART. 38 – PLANIMETRIE DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

2. Le planimetrie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni e per costruzioni di loculi.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
5. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un gran numero di inumazioni.
7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a. alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione, oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b. a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c. alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d. a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
8. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.
9. Nell'interno di ciascun Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
10. Qualora le dimensioni dei campi di inumazione non siano sufficienti al ricevimento del numero di salme come da calcolo di cui ai commi precedenti, e non sia possibile costruire un nuovo cimitero o ampliare gli esistenti, sarà obbligo predisporre un manufatto in grado di contenere la differenza in urne cinerarie.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 39 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comunali o private e si distinguono per inumazione e tumulazione.
2. Sono sepolture comunali le fosse per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.
3. Sono sepolture private quelle diverse dalle comunali decennali per maggiore durata; che in entrambe i casi vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta comunale, con apposito atto.
4. Tutte le sepolture sono soggette a particolare concessione amministrativa.
Esse possono consistere:
 - a. nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

- b. nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni per famiglie, purché tali aree siano dotate, ciascuna, di adeguato ossario;
- c. nella concessione, d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- d. nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale o cripta;
- e. nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia e per collettività e cappelle gentilizie;
- f. nella concessione, d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- g. nella concessione, d'uso temporaneo, di cappelle gentilizie.

ART. 40 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comunali l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 41 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
2. Possono essere installati copri tomba con tipologia, colore, natura e dimensioni delle lapidi, delle epigrafi e degli altri oggetti di culto e di ornamento permanenti, purché conformi alle caratteristiche deliberate dalla Giunta comunale.
3. I materiali e gli oggetti non conformi saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno asportarli. Qualora si rifiutino o trascurino di farlo entro quindici giorni dall'invito ricevuto, detti materiali passeranno in proprietà del Comune.
4. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comunali, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 42 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a metri 2,00 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 43 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa. Al fine di garantire l'accesso alle persone disabili, dovranno essere adottati provvedimenti di



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

rimodulazione dei nuovi campi di inumazione al fine di garantire una larghezza minima longitudinale di cm 120 per il passaggio fra le due fosse.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2,00.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5. Nel caso di inumazioni per mineralizzazione è ammesso l'uso di casse in pressato di cartone.

ART. 44 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente Regolamento.

3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge e quelle del Regolamento edilizio cimiteriale, ove non in contrasto con le disposizioni di legge.

ART. 45 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito, loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

- a. per coloro che hanno chiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra, la cui pratica sia già stata definita;
- b. per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino urgente delle tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune, la cui pratica sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.

Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta comunale con proprio formale atto deliberativo. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto sottoscritto dai richiedenti.

3. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto, operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a mese. La frazione di mese sarà calcolata come mese intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di una sepoltura. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma nel campo comune, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata, previo pagamento dei diritti relativi.



COMUNE DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno.
3. E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'Ufficio cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. E' compito del Responsabile del servizio competente organizzare le operazioni cimiteriali da effettuarsi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il Regolamento.
5. Annualmente il Responsabile del servizio cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio *on line* e all'albo cimiteriale. Di tutte le esumazioni il responsabile del servizio dovrà comunque informare per tempo i parenti o familiari dei defunti interessati dall'operazione stessa.
7. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

ART. 47 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a. per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b. a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio, o per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione;
 - c. in caso di inumazione per mineralizzazione.
2. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza del responsabile competente della locale Azienda ULSS o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
3. Le esumazioni straordinarie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere eseguite nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva-contagiosa, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi due anni dal decesso, previo parere favorevole della competente Azienda ULSS.

ART. 48 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione, quelle disposte dal Responsabile del servizio nei casi previsti e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione del feretro.

4. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata, o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.

5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile dell'ufficio competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio *on line* e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.

6. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio *on line* e a quello del cimitero interessato.

7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal Responsabile dell'ufficio e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco. Qualora avvengano eventi meteorologici particolarmente forti durante il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie, il Sindaco può autorizzare tali operazioni anche al di fuori del periodo indicato.

8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo articolo sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono dispersi nell'ossario comune.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura e rimozione della cassa di zinco. In questo caso il periodo minimo di inumazione è fissato in anni cinque, che potrà ridursi fino ad anni tre, previo utilizzo di enzimi acceleranti il processo di decomposizione.

10. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate, per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma.

11. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.

12. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda ULSS, mentre per quelle ordinarie è sufficiente la semplice autorizzazione.

13. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 49 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

1. Le salme estumulate, in caso di incompleta mineralizzazione, devono essere inumate previa rimozione del feretro, il quale dovrà essere avviato allo smaltimento.

2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile comunale.

3. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

4. Il personale incaricato dei Servizi cimiteriali è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice penale.



ART. 50 – OPERAZIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO

1. Tutte le operazioni cimiteriali inerenti la sistemazione delle salme in concessioni comunali o private, nonché le operazioni disposte dal Responsabile del servizio nell'ambito della programmazione annuale a scadenza delle concessioni e quelle straordinarie richieste sia dal Responsabile del servizio che dai familiari sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta comunale e a carico degli utenti il servizio cimiteriale.
2. Per le operazioni richieste dall'Autorità giudiziaria si applica la normativa vigente.
3. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale e restano in vigore per 12 mesi; la Giunta determina altresì il criterio per la loro rivalutazione.
4. Tutte le concessioni, alla scadenza, sono soggette al pagamento della tariffa per liberazione del posto salma; su richiesta del concessionario, è ammesso il pagamento anticipato, a titolo di cauzione, pari al 50% della tariffa, in vigore al momento della sepoltura, inerente l'operazione della rimozione della salma.
6. In caso di rinnovo della concessione la tariffa di rimozione della salma al termine della concessione sarà ridotta del 50%; nel caso di cauzione precedentemente versata sarà rimborsato al concessionario il 50% di quanto cauzionato.

ART. 51 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti, di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al Responsabile del servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 52 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione, ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.
2. Su richiesta degli interessati, il Responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono in proprietà al Comune, dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico, quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.



COMUNE DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

CAPO XI

CREMAZIONE

ART. 53 – CREMATORIO

1. Il Comune ha dato avvio all'iter per la realizzazione di un forno crematorio da realizzarsi prospiciente al cimitero del Capoluogo e successivamente ricompreso tra il perimetro cimiteriale ed essere dotato di un ingresso dall'esterno e una comunicazione con l'interno del cimitero. In tale struttura sarà possibile cremare, oltre le salme di cittadini residenti e non residenti che ne facciano richiesta, anche i resti di salme già sepolte nei cimiteri comunali ed extracomunali. Le tariffe da applicare saranno quelle disposte dal D.M. 1 luglio 2002 (G.U. 13 agosto 2002) e successive modifiche ed integrazioni adeguatamente aggiornate in base all'indice ISTAT. Il crematorio sarà provvisto di un'area di dispersione delle ceneri.

Art. 54 – REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio di Stato Civile, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 del Codice civile) potranno lasciarlo in consegna – in copia autenticata - all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 Codice civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma sul registro di cui all'art. 50 legge 18/2010 vale solo nella Regione Veneto.

ART 55 - FERETRI PER LA CREMAZIONE

1. In caso di cremazione, sono utilizzati preferibilmente feretri in legno dolce non verniciato o con verniciatura ad acqua, al fine di ridurre i fumi inquinanti.

ART. 56 – CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio *on line* del comune e all'ingresso del cimitero.

ART. 57- CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA



1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

Art. 58 – TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a. tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b. interrate, per la conservazione, in spazi a ciò destinati;
 - c. disperse;
 - d. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità dell'Azienda ULSS.
4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30 x m 0,30 x m 0,50.
5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico loculo/tomba qualora le dimensioni della sepoltura lo consentano; nel qual caso è previsto il pagamento della tariffa "inserimento ulteriore resto" per ogni ulteriore urna tumulata. In tale caso la durata della concessione dell'urna ultima tumulata seguirà la durata della concessione originaria.
7. E' altresì consentita la collocazione di una singola urna cineraria all'interno di loculi già occupati da feretri di congiunti, qualora le dimensioni del loculo ne permettano la sepoltura e previo pagamento della tariffa di cui al comma 6. In tale caso la durata della concessione dell'urna ivi tumulata seguirà la durata della concessione originaria.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche per le tumulazioni in cappelle o tombe private.

Art. 59 – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE

1. E' affidato al Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile o suo delegato il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010.
2. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione ed integrità dell'urna cineraria, svolti a cura della Polizia Locale.
3. L'affidamento dell'urna ha luogo alle seguenti prescrizioni:
 - a. la conservazione avrà luogo nell'abitazione indicata dall'affidatario;
 - b. l'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni profanazione;
 - c. sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli;
 - d. l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale;
 - e. in caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvederà a comunicarlo al Comune – Ufficio di Polizia Mortuaria – entro venti giorni;
 - f. qualora venissero a cessare i requisiti e le condizioni accertate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, l'urna dovrà essere



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

consegnata all'Autorità comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dagli aventi diritto.

4. Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria viene disposta la seguente procedura:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente i seguenti dati:
 1. generalità e residenza del richiedente;
 2. generalità, luogo e data di decesso del defunto;
 3. il luogo di conservazione;
 4. la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 5. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
 6. l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni, nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, a seguito di cambio di indirizzo;
 7. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 8. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
 - All'istanza dovrà essere allegato l'atto originale o in copia conforme, contenente la volontà del defunto di assegnazione delle proprie ceneri, in una delle seguenti forme:
 - testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri da parte del Dirigente sopra individuato;
 - Consegna dell'urna e verbalizzazione da parte del responsabile del personale cimiteriale.
5. Per l'affidamento dell'urna cineraria non va corrisposta alcuna tariffa.

Art. 60 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57-249 del 12 gennaio 2000.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - nei laghi e corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario dei servizi cimiteriali, da effettuarsi di anno in anno in sede di approvazione del bilancio, le seguenti operazioni:
 - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.
10. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della legge 130/2001, nell'apposita area cimiteriale, provvede alla dispersione il personale addetto ai Servizi cimiteriali.
11. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero di San Giuseppe, nella frazione del campo contraddistinto con la lettera "L" evidenziata nella planimetria cimiteriale.
12. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri, mediante l'utilizzo di urne biodegradabili o con interrimento delle ceneri stesse, prive di urna.

CAPO XII

CONCESSIONI

ART. 61 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture per tumulazione possono consistere:
 - a. nell'uso temporaneo, per la durata massima di anni 30, di loculi predisposti dal Comune;
 - b. nell'uso temporaneo, per la durata massima di anni 50, di loculi speciali predisposti dal Comune;
 - c. nell'uso temporaneo, per la durata massima di anni 30, di loculi ossario predisposti dal Comune;
 - d. nell'uso temporaneo, per la durata massima di anni 90, di aree per la costruzione di tumuli o cripte, cappelle a schiera e cappelle gentilizie;
 - e. nell'uso temporaneo di area nuda o area con cripta per sepoltura a terra della durata superiore ad anni 10.
2. Le durate di cui al comma 1 lett. a), b) ed e) avranno decorrenza dalla data di sepoltura; le durate di cui al comma 1 lett. c) e d) avranno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione.
3. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo. Nel caso di presenza di più sepolture nella stessa tomba o loculo dovranno essere rinnovate tutte le sepolture. In caso di mancato rinnovo della concessione i concessionari o eredi avranno l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme necessarie alla liberazione del posto salma stabilite mediante apposita tariffa approvata dalla Giunta comunale.
4. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree ricevute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili secondo le norme in vigore al momento; le sepolture a terra sono consentite esclusivamente in cripte o su terrapieno.
5. In ogni loculo o cripta può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto. Potranno essere tumulati 1 (un) resto in cassetina ossario o una urna cineraria in ogni concessione, previo pagamento di apposita tariffa di inserimento ulteriore resto. Solo in apposite concessioni predisposte dal Comune e in cappelle gentilizie private potranno essere sepolti più resti o ceneri all'interno del loculo, previo pagamento di apposita tariffa



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

di "inserimento di ulteriore resto". Gli ulteriori inserimenti seguiranno la scadenza della concessione originaria.

6. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.
7. Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, dovranno essere effettuate dal personale incaricato dei Servizi cimiteriali.

ART. 62 - MODALITÀ PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private vanno concesse a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale, e non di alienazione, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera costruita dal Comune o del suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di sepolture private. Per ottenere la concessione di loculi, ossari, aree, gli interessati devono inoltrare al Comune apposita richiesta.
3. Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del servizio interessato, previa regolare istanza da parte dei richiedenti, mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.
4. Il pagamento del canone di concessione o tariffa potrà avvenire:
 - a. in un'unica soluzione da pagarsi entro 15 giorni dalla richiesta;
 - b. in n. 3 rate uguali: la prima da pagarsi entro 15 giorni dalla richiesta; la seconda dopo 5 mesi, la terza dopo 10 mesi, maggiorate queste ultime due degli interessi legali.
5. Tale canone o tariffa non è comprensivo delle spese di muratura per l'apertura e la chiusura del loculo e la successiva rimozione, con smaltimento del feretro, allo scadere della concessione, che sarà oggetto di apposita tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
6. Le tariffe di concessione dei loculi vengono stabilite dalla Giunta comunale (che approva anche lo schema di contratto tipo) in base al costo di costruzione, di manutenzione successiva ed a ragioni di opportunità e pubblico interesse.
7. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.
8. In particolare, l'uso della sepoltura deve avvenire nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.
10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice civile.

ART. 63 - CONCESSIONE DEI LOCULI - REINTEGRO

1. La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo.
2. I loculi non verranno concessi per conto di persone viventi, salvo quanto contemplato al successivo comma 3.
3. Per la concessione in vita, qualora richiesta, è stabilita una maggiorazione pari al 50% del prezzo, ad eccezione del coniuge o del convivente superstite e degli ascendenti e discendenti di



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

primo grado in linea retta, a condizione che per il/i vivente/i sia richiesto il/i loculo/i adiacente/i (a fianco, sopra o sotto) a quello dove è tumulato il congiunto.

4. La concessione di loculi a persone viventi che ne abbiano diritto dovrà avvenire contemporaneamente alla concessione del loculo per il defunto.

La concessione di un loculo in tempi successivi potrà essere autorizzata dal Responsabile del servizio agli aventi diritto, compatibilmente alle disponibilità di loculi immediatamente adiacenti.

5. Per la concessione dei loculi ai defunti non residenti, al momento del decesso, nel Comune e nati altrove, dovrà essere applicata una maggiorazione del 30% sul canone stabilito, ad eccezione di coloro che abbiano risieduto nel Comune per almeno 20 anni o sia presente nel cimitero la salma del coniuge o di un parente in linea retta e collaterale fino al 2° grado.

6. Non si dà luogo a nuove concessioni in vita quando la disponibilità di posti salma scenda al di sotto dei 150 loculi.

7. Soltanto in casi eccezionali, ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti, in cagionevole stato di salute, il Responsabile del servizio può autorizzare la concessione di loculi a persona vivente senza la relativa maggiorazione prevista al comma 3 del presente articolo.

8. Il periodo trentennale/cinquennale di concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data di tumulazione. Per il secondo dei loculi gemelli e per quelli prenotati in vita, sarà stipulato un "contratto di prenotazione" che avrà la durata massima di anni 30.

9. Per il secondo dei loculi gemelli concesso in ottemperanza a quanto previsto al comma 3) del presente articolo, il concessionario o i suoi aventi diritto saranno tenuti a corrispondere annualmente e anticipatamente un importo di "reintegro", corrispondente ad un trentesimo della tariffa di concessione in vigore, fino al momento della successiva tumulazione; in caso di mancato pagamento del reintegro, la prenotazione decadrà e il loculo potrà essere riassegnato previo rimborso del 50% della tariffa precedentemente pagata.

10. Analogo criterio sarà applicato anche per le concessioni a viventi di loculi singoli di cui ai commi 3) e 7) del presente articolo.

11. La tariffa di reintegro sarà applicata a tutte le nuove prenotazioni; per i loculi prenotati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'importo di reintegro sarà corrisposto al momento della tumulazione, calcolato, proporzionalmente alla tariffa in vigore al momento del decesso, per il periodo trascorso dalla stipula del contratto al suo utilizzo e il contratto di "Reintegro di concessione", strettamente legato al contratto originario, sarà stipulato a decorrere dal momento della tumulazione della salma. Sarà facoltà del richiedente rinunciare alla concessione stipulata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento; nel qual caso sarà rimborsato l'80% del canone a suo tempo pagato aumentato degli interessi legali.

ART. 64 - ALLINEAMENTO DI CONCESSIONI

1. Ai concessionari o aventi causa di loculi gemelli già occupati con decorrenze diverse è data facoltà di chiedere separatamente e in qualunque momento della concessione, la prosecuzione della concessione d'uso del loculo primo occupato per il periodo mancante al raggiungimento della scadenza di tumulazione della salma del loculo secondo occupato, con applicazione della relativa tariffa di concessione loculo in vigore al momento della richiesta, rapportata al periodo di prosecuzione della concessione stessa. In tal caso dovrà essere sottoscritto apposito "Contratto di allineamento di concessione" strettamente legato al contratto principale.

ART. 65 - INSERIMENTO ULTERIORE RESTO/CENERE

1. E' concesso al titolare di una concessione aumentare il numero delle sepolture all'interno di un manufatto, qualora le dimensioni dello stesso lo consentano e per familiari di cui al successivo



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

art. 76, comma 4, in riferimento alla salma/cenere già tumulata. Le ulteriori sepolture potranno essere esclusivamente resti mortali o ceneri, entrambi racchiusi nell'apposito contenitore sigillato. E' ammesso l'inserimento di un solo resto/urna in sepoltura esistente, mentre non vi è dato limite al numero delle ulteriori sepolture all'interno di specifici manufatti; per ogni ulteriore sepoltura è previsto il pagamento della apposita tariffa comunale.

2. Per ogni ulteriore sepoltura dovrà essere sottoscritto apposito contratto di concessione, previo pagamento del relativo canone, che seguirà la concessione originaria. Allo scadere della concessione originaria, salva la facoltà di rinnovo, dovranno essere rimossi anche i resti o ceneri presenti.

3. Tutte le operazioni inerenti l'inserimento dell'ulteriore resto/cenere saranno soggette ad apposita tariffa comunale.

4. L'inserimento di ulteriore resto è ammesso esclusivamente in concessioni a tempo determinato che siano dotate di contratto di concessione e adeguate a livello igienico-sanitario; sarà cura del Responsabile del servizio autorizzare l'inserimento dell'ulteriore resto, previa verifica dello stato della sepoltura originaria. Nel caso sarà cura del concessionario provvedere, previa sepoltura provvisoria in altro luogo, all'adeguamento della sepoltura originaria.

5. Con l'inserimento del primo resto/cenere è facoltà del concessionario modificare la scadenza della concessione originaria, previa sottoscrizione di apposito contratto e pagamento della relativa tariffa. La nuova durata non potrà essere superiore a:

- a) 30 anni per concessioni a terra;
- b) 50 anni per concessioni loculi e ossari;
- c) 90 anni per tutte le altre concessioni.

6. E' obbligo del concessionario provvedere a modificare la lapide originaria indicando almeno il nome e il cognome, la data di nascita e di decesso dell'ulteriore sepoltura.

7. L'inserimento esclusivamente di ulteriore cenere potrà avvenire anche in sepoltura a terra, con concessione almeno quindicennale, con urna in metallo.

La sepoltura dovrà avvenire in appositi pozzetti, di dimensioni interne minime di cm 30x30x30 o diametro cm 25 e cm 30 di altezza, opportunamente impermeabilizzati e dotati di chiusura ermetica; il manufatto così realizzato dovrà garantire la tenuta idraulica.

In tal caso sarà richiesto al concessionario il pagamento della tariffa relativa alla concessione, oltre il pagamento degli oneri di necroforia e il costo del pozzetto; eventuali modifiche del copri fossa lapideo, al fine di posizionare il manufatto contenente l'urna, saranno a carico del concessionario e dovranno essere effettuate dopo il rilascio della concessione di ulteriore sepoltura.

ART. 66 - CONTRATTI DI CONCESSIONE – RICERCA DEGLI EREDI – SUBENTRO DI CONCESSIONE

1. Ogni nuova sepoltura dovrà essere dotata della relativa concessione che dovrà indicare:

- a) i dati identificativi del concedente e del concessionario; sarà ammesso, su richiesta degli interessati, l'inserimento di più nominativi di concessionari;
- b) i dati identificativi del defunto e la data del decesso;
- c) il grado di parentela del defunto con il concessionario;
- d) la tipologia di sepoltura e la sua identificazione all'interno del cimitero;
- e) l'importo del canone applicato e le modalità di pagamento;
- f) in caso di ulteriori concessioni (ulteriore resto, luce votiva, ecc.) il riferimento alla concessione originaria;
- g) le date di inizio e scadenza della concessione;
- h) le diciture obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale.

2. Ogni modifica normativa, intervenuta in tempi successivi alla sottoscrizione di un contratto di concessione, comporterà un automatico adeguamento dei contratti collegati. Sarà cura del



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

Responsabile del servizio comunicare, con una delle forma di cui al successivo art. 70, la sopravvenuta modifica normativa e le tipologie di concessione interessate.

3. In caso di scadenza di concessione sarà cura del Responsabile del servizio comunicare al concessionario o suoi eredi tale scadenza, indicando le procedure previste e relativi canoni e tariffe del servizio. In caso di volontà di rinnovo, il concessionario o erede dovrà indicare il nominativo del sottoscrittore del nuovo contratto, completo di tutti i dati identificativi e compilare, nelle parti indicate, quanto richiesto.

4. Per tutti i moduli inviati nelle forme di cui al successivo art. 70, il concessionario o eredi avranno l'obbligo di risposta indicando la scelta effettuata; in caso di riscontro di errori formali e in caso di omonimia l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune al fine di provvedere con le correzioni del caso.

5. Chiunque, titolare di una concessione, avesse a modificare la propria situazione anagrafica (modifica di residenza, modifica di numero telefonico, ecc.) avrà l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, al Responsabile del servizio tale variazione affinché si possa procedere all'aggiornamento dei dati negli archivi. Qualora il concessionario non vi provveda, in caso di invio di comunicazione senza risposta, il Responsabile del servizio, previa verifica presso l'ufficio Anagrafe del Comune o dei Comuni interessati, provvederà ad inviare nuova comunicazione addebitando le spese sostenute per la ricerca dei nuovi dati e l'invio della ulteriore comunicazione.

6. In caso di morte del concessionario, vige l'obbligo della sostituzione con un nuovo nominativo indicato dagli eredi stessi. Vi è facoltà, su richiesta degli interessati, di indicare più nominativi. In caso di mancate informazioni sarà nominato d'ufficio uno degli eredi con il seguente ordine: coniuge, figlio/a primogenito/a, figli successivi, genitori, nipoti, ecc. e sarà sottoscritto un contratto di "subentro di concessione".

7. Le variazioni contrattuali richieste dai concessionari o necessarie per sostituzione dei concessionari defunti sono soggette all'applicazione di una tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

8. Annualmente il Comune provvede a pubblicare ed affiggere all'Albo Pretorio comunale *on line* e nei cimiteri l'elenco delle concessioni di cui non si è in grado di risalire agli eredi del concessionario defunto. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione, il Responsabile del servizio, in mancanza di sostituto, dichiara l'estinzione della concessione. Le salme ivi tumulate potranno essere rimosse decorsi i tempi minimi di inumazione/tumulazione o avviate alla cremazione e il Comune potrà riassegnare la/le concessioni, previo adeguamento igienico-sanitario della/e sepoltura/e.

ART. 67 - CONTRATTO DI SERVIZIO POSTUMO

1. I concessionari di sepolture hanno la facoltà di richiedere, in qualunque anno, un servizio previsto allo scadere della concessione quale, ad esempio, la rimozione delle salme, prenotazioni di ulteriori concessioni allo scadere, operazioni particolari; in tale caso sarà stipulato un atto aggiuntivo al contratto di concessione originario che preveda tali ulteriori servizi, con il contestuale pagamento degli stessi.

2. Qualunque cittadino ha facoltà di richiedere al Responsabile del Servizio il servizio di seppellimento postumo quando ancora in vita, previo pagamento del relativo canone anticipato con tariffa in vigore al momento della richiesta, a cui seguirà regolare contratto di "Servizio postumo".

3. I pagamenti effettuati in maniera anticipata non saranno soggetti a rivalutazione.

ART. 68 - CONCESSIONI PERPETUE

1. Tutte le sepolture perpetue sono state abolite con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, in vigore dal 10 febbraio 1976.

Le concessioni perpetue esistenti potranno essere trasformate, su richiesta del concessionario o dai suoi aventi causa, in concessione a tempo determinato con durata pari a 90 anni decorrenti



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

dall'entrata in vigore del suindicato Decreto (1976) e per tale effetto il concessionario o erede dovrà sottoscrivere il relativo contratto, senza corresponsione di alcun canone, con il solo pagamento del diritto di pratica amministrativa previsto.

2. In caso di loculo o tomba singola a terra, il periodo di cui al comma 1, sarà ridotto rispettivamente a 60 e a 50 anni.

3. Per tale effetto, le concessioni perpetue così trasformate saranno disciplinate con le procedure previste per le concessioni a tempo determinato.

4. Analogo criterio sarà adottato in presenza di eventuale atto impropriamente denominato "contratto di alienazione".

5. Qualora il concessionario non provveda a quanto disposto al comma 1, ultimo periodo, fermo restando quanto previsto ai successivi art. 86 (Revoca) e art. 87 (Decadenza) per tali concessioni, anche se con posti salma disponibili, è vietata qualunque nuova, ulteriore sepoltura o "inserimento ulteriore resto".

6. Qualora, in una concessione perpetua trasformata in tempo determinato, il concessionario voglia riutilizzare i posti salma, anche riducendo i resti già precedentemente tumulati, sarà tenuto al pagamento della relativa tariffa in vigore per ogni posto salma da riutilizzare, oltre alle spese di necroforia necessarie; in caso di ampliamento del sepolcro, il concessionario, al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo, sarà tenuto al pagamento della tariffa di cui sopra, aumentata del 50% in qualità di una tantum.

7. Qualora dovessero sussistere concessioni perpetue o a tempo determinato superiori ai 99 anni, rilasciate dopo il 9 febbraio 1976, queste saranno trasformate d'ufficio in novantennali per tombe di famiglia, sessantennali per loculi e ossari e cinquantennali per tombe a terra singole, con decorrenza dal 10 febbraio 1976; per le sepolture per le quali non risulta rilasciata alcuna concessione, trascorso il tempo di 10 anni dal giorno del seppellimento per le sepolture comunali (art. 39, comma 2) o di 15 anni per le sepolture private (art. 39, comma 3), si procederà con apposito provvedimento amministrativo che riconduca il manufatto nella disponibilità del Comune.

ART. 69 - CANONE DI USO "SERVIZIO MANUTENZIONE"

1. Per le sepolture perpetue e con durata superiore a 90 anni, è stabilito, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il pagamento di un canone di uso per "servizio di manutenzione" ordinaria (manutenzione parti comuni, pulizia generale del cimitero, uso di acqua, servizi igienici, ecc.), usufruibile dai concessionari. Tale canone dovrà essere versato annualmente e in forma anticipata, previo invio di apposito bollettino.

2. Con il pagamento del canone di uso "servizio di manutenzione" i concessionari di sepolture perpetue e con durata superiore a 90 anni, possono usufruire della continuazione della sepoltura.

3. Nei confronti dei concessionari titolari di una concessione perpetua e con durata superiore a 90 anni, che non intendano procedere alla sottoscrizione del contratto di "Servizio manutenzione", entro tre mesi dalla richiesta di sottoscrizione del "servizio di manutenzione" senza riscontro, sarà avviata la procedura di decadenza di cui al successivo art. 87.

4. Prima di avviare il procedimento di decadenza o revoca di cui al punto precedente, verrà predisposto un elenco delle concessioni che sarà affisso in cimitero e all'albo pretorio *on line* del Comune per almeno quattro mesi e sarà inviata ai concessionari od eredi (qualora reperibili) apposita comunicazione con l'invito a provvedere al pagamento del "servizio manutenzione".

ART. 70 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA

1. Per poter comunicare con l'utenza, gli uffici comunali potranno utilizzare i seguenti strumenti:
 - a) comunicazione, da recapitare tramite servizio postale, fax o e-mail per tutte le comunicazioni ordinarie (scadenze concessioni, avvisi di pagamento, ecc);
 - b) telegramma da recapitare tramite servizio postale, per tutte le comunicazioni urgenti;



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

- c) lettera raccomandata da recapitare tramite servizio postale, messo comunale, P.E.C. e quant'altro consenta la rintracciabilità della richiesta per tutte le comunicazioni straordinarie (solleciti di pagamento, ingiunzioni, ordinanze, ecc);
 - d) affissione presso l'Albo pretorio comunale *on line* e nei cimiteri per la durata di anni 1 (uno) per modifiche normative e comunicazioni generali all'utenza;
 - e) in aggiunta alle modalità di cui ai punti precedenti, gli uffici potranno affiggere, in cimitero presso la tomba interessata, un avviso generico di comunicazione ("siete pregati di contattare gli uffici al n. 000 000 000 per comunicazioni che vi riguardano", "concessione in scadenza", "avviso di distacco luce", ecc.).
2. Nei casi di cui al precedente comma, qualora gli uffici comunali siano costretti a ingiungere un sollecito al concessionario o inviare una seconda convocazione, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla prima comunicazione, sarà addebitato il costo di tale sollecito/comunicazione informando il concessionario dell'applicazione di apposita tariffa stabilita dalla Giunta.
 3. Nel caso in cui il concessionario/utente non risponda al sollecito di cui al comma precedente, entro i successivi 30 giorni, il Comune provvederà a emettere cartella esattoriale e procedere per l'incasso coattivo di quanto dovuto, con l'addebito all'utente/concessionario di tutte le spese sostenute.

ART. 71 - PAGAMENTO CANONI E TARIFFE

1. Il Comune assegna ai cittadini richiedenti la concessione di manufatti o aree presenti nei cimiteri dietro corresponsione di un canone di concessione.
2. Il Comune fornisce ai cittadini, su richiesta o per disposizione assunta dal Comune stesso, un servizio soggetto al pagamento di una tariffa, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora un cittadino sia chiamato a corrispondere un canone o tariffa per l'uso di una concessione o un servizio e non vi provveda o, in caso di pagamento rateizzato non provveda al suo saldo, potrà incorrere in una delle seguenti sanzioni e/o atti:
 - a) in sede di sollecito: addebito degli ulteriori costi sostenuti;
 - b) a seguito di ingiunzione: addebito delle spese per il decreto ingiuntivo;
 - c) sospensione del servizio e recupero coattivo delle spese sostenute, oltre alla tariffa per il servizio utilizzato fino a quel momento;
 - d) decadenza della concessione, previo avvio del relativo procedimento.
4. Prima di procedere con la sospensione del servizio o la decadenza della concessione, al concessionario inadempiente sarà proposta la rateizzazione del debito. Solo a seguito di ulteriore mancato adempimento si potrà procedere secondo quanto previsto ai precedenti punti c) e d).
5. Il Comune ha facoltà di escludere dal pagamento del canone di concessione o di ridurre il canone stesso ai cittadini che, iscritti nelle apposite liste comunali, siano dichiarati indigenti. In caso di assegnazione gratuita di una concessione sarà il Comune a decidere la tipologia di concessione da assegnare, anche mediante cremazione della salma o resti.

ART. 72 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione numerica e secondo criteri generali stabiliti dalla Giunta comunale al momento della loro realizzazione tenuto conto di quanto già stabilito al precedente art. 63.
2. L'ordine comunque da seguire sarà sempre progressivo secondo la numerazione dei loculi costruiti.
3. Si dovrà comunque operare al fine di completare le file orizzontali aperte non esaurite.
4. In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico dei decessi.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

5. La Giunta Comunale può determinare la prevendita di una parte dei loculi di nuova costruzione ai cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto i 55 anni di età, seguendo l'ordine cronologico delle domande, dietro il corrispettivo di un acconto dell'85% da versare entro 15 giorni. Spetta, altresì, alla Giunta la determinazione di ulteriori criteri di assegnazione qualora le circostanze lo richiedessero.

ART. 73 - MODALITÀ PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Qualunque tipo di concessione ritornata in capo al Comune per effetto di rinuncia, revoca o scadenza contrattuale, potrà essere nuovamente concessionata solo dopo che siano state effettuate le opere di ristrutturazione necessarie ad adeguare la concessione alle nuove disposizioni in vigore.
2. Nel caso di cappelle gentilizie o aree private con costruzione, ad esclusione solamente delle sepolture individuali, qualora la costruzione possa essere oggetto di valutazione separata, potrà essere concessionata previa perizia redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, che tenga conto dello stato costruttivo e manutentivo della stessa.
3. Nel caso in cui siano liberati loculi (per rinuncia, scadenza o altro) nella parte vecchia di un cimitero in misura superiore al 70% del totale di quelli presenti nella zona interessata ad un intervento di ristrutturazione (blocchi da 18 loculi, n. 3 file verticali x 6 loculi), il Comune potrà chiedere la traslazione delle rimanenti salme presenti in nuova analoga concessione, a spese del Comune e provvedere alla ristrutturazione dell'intero blocco secondo l'apposito progetto approvato.

ART. 74 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata rilasciata la concessione
2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato destinato il loculo, purché questi siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle.
La richiesta di tumulazione dovrà essere presentata dalla persona per la quale il loculo era stato acquisito in concessione o dai suoi eredi, i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro luogo.
3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata destinata la concessione, il loculo non sia stato occupato con la salma di detta persona.
4. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune il quale provvederà a restituire al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato, rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo senza l'accredito di alcun interesse.
5. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. Il Comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.
6. La durata ordinaria della concessione è stabilita in anni 30 (trenta); sono previste concessioni di loculi speciali della durata di anni 50 (cinquanta) con possibilità di ulteriori inserimenti in quantità superiore ad 1 (uno).
7. Alla scadenza del trentennio/cinquantennio, potrà essere chiesto, per una sola volta, il rinnovo della concessione del loculo per un periodo non inferiore ad anni 20 (venti) e non superiore ad anni 30 (trenta), previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo sarà



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

concesso solo nel caso in cui nello stesso cimitero non sussistano le condizioni contemplate all'art. 63 comma 6.

8. In caso di presenza di più eredi del concessionario, il pagamento del canone relativo sarà richiesto ad uno solo degli stessi, in quanto trattasi di obbligazione solidale ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile in presenza di unico contratto non divisibile.

9. In ogni caso alla scadenza del trentennio/cinquantennio, qualora non sia possibile il rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune con tariffe a carico del concessionario.

10. I resti mortali potranno essere collocati, previa richiesta e pagamento della tariffa vigente, in speciali ossari individuali o in altre concessioni.

ART. 75 - DIRITTO D'USO OSSARI - CINERARI SINGOLI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendano collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi ossari, le cui dimensioni non potranno essere inferiori a cm 30x30 e cm 60 di profondità. Per la conservazione di ceneri vengono concessi altresì mini-ossari detti anche "cinerari singoli" le cui dimensioni non potranno essere inferiori a cm 30x30 e cm 30 di profondità.

2. Potranno essere concessi loculi ossari anche per la tumulazione di urne cinerarie, qualora non siano disponibili cinerari singoli appositamente realizzati o qualora i concessionari intendano tumulare più urne, previo pagamento della tariffa "inserimento ulteriore resto".

3. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale è stata rilasciata la concessione. Tale diritto non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. La concessione del cinerario singolo è stabilita in anni 50 (cinquanta) ed avrà inizio dalla data di tumulazione della cenere; tale concessione potrà anche essere prenotata, nel qual caso verrà applicato quanto previsto all'art.63 comma 8 e successivi con maggiorazione di cui all'art. 63 commi 3 e 5.

5. La prenotazione sarà concessa in caso di richiesta di "ossario gemello" o "cinerario singolo gemello" quando i concessionari intendano avvicinare le spoglie o ceneri di familiari in linea retta fino al 2° grado e collaterale fino al 1° grado, o qualora il coniuge superstite intenda prenotare la sepoltura adiacente. In tale caso varranno le disposizioni di cui agli artt. 63-72-74, con la sola eccezione dell'art. 63 comma 6 il cui numero sarà pari a 30, art. 74 comma 6 la cui durata è di 50 anni e comma 7 il cui rinnovo è vietato.

6. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto e di decesso. Le ceneri dovranno essere contenute in apposite urne sigillate portanti il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di decesso.

7. Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione del Comune per avvicinamento di coniugi, fratelli e sorelle, figli.

8. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso dell'ossario/cinerario.

ART. 76 - CAPPELLE PRIVATE - DIRITTO D'USO

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e cappelle gentilizie al prezzo fissato con atto della Giunta comunale che stabilisce altresì i termini per la presentazione delle richieste di assegnazione, resi pubblici mediante affissione di avvisi nel territorio comunale. Quando vi siano contemporaneamente più richieste, avranno la precedenza le richieste dei residenti nel territorio comunale.

2. La concessione di area è disposta con deliberazione della Giunta comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto contemplati al precedente art. 31 o secondo altri termini fissati al precedente comma.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

3. La durata della concessione è stabilita in anni 90 (novanta).
4. Il diritto d'uso di tali cappelle è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai parenti collaterali fino al 3° grado incluso, fino a completamento della capienza del sepolcro. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini ed ad una persona non parente purché sia legata da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemeranze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali (art. 93, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990).
5. Per quanto riguarda la costruzione di tombe e cappelle private su aree concesse dal Comune, queste dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda ULSS e della Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero massimo delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
6. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. Ad opera finita e prima dell'uso, tombe e cappelle devono essere collaudate almeno ai fini della tenuta idraulica.
8. La costruzione delle tombe di famiglia e cappelle deve essere ultimata entro 3 anni dal rilascio della concessione dell'area. Può essere concessa, con atto della Giunta Comunale, motivata proroga non superiore ad un anno. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa, previo rimborso del 50% dell'importo versato all'atto della concessione.
9. Per le costruzioni già edificate ma non ancora utilizzate, il concessionario dovrà, prima della tumulazione della salma, accertarsi che la tomba rispetti le caratteristiche igienico sanitarie e tecnico amministrative minime previste dalla normativa vigente; in caso contrario dovrà adeguare a proprie spese la costruzione, previa sepoltura provvisoria del defunto in altra concessione.
10. Qualora sia accertato che la sepoltura non sia adeguata alle nuove normative in vigore, sarà compito del Responsabile incaricato alla sepoltura comunicare tale situazione; il Responsabile del servizio provvederà ad ingiungere al concessionario le modalità e le tempistiche massime per il suo adeguamento; in caso di mancato adeguamento da parte del concessionario non vi potranno essere sepolte altre salme e la concessione sarà dichiarata completa.
11. Qualora, per motivi di pubblica utilità, sia necessario provvedere alla demolizione di manufatti in concessione 99ennale (o ex perpetua) sarà concordato con il concessionario il trasferimento delle salme in una nuova concessione per la durata residua.
12. In caso di nuova tumulazione il concessionario sarà tenuto al pagamento della relativa tariffa, comprensiva dei maggiori costi legati all'accesso alla tomba (rimozione di lapidi particolarmente ingombranti, rimozione di porta per accedere alla sepoltura, spostamento di manufatti che intralcino le operazioni di sepoltura, ecc.) e di quelli per l'aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale e archiviazione della documentazione amministrativa.

ART. 77 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi aventi causa sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, nonché ad eseguire restauri ed opere che il Comune ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida agli aventi causa del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessioni sono soggette a decadenza, previo avvio del relativo procedimento. Il conseguente provvedimento è disposto dal Responsabile del servizio, ed è notificato agli aventi causa o eventuali eredi per mezzo del Messo Comunale o con raccomandata A.R. ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio *on line*, agli ingressi dei Cimiteri comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2 (due).

4. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del servizio, sentito il medico necroscopo della Azienda ULSS adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente Regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

ART. 78 – DECORO E DIGNITÀ DELLE SEPOLTURE

1. Al fine di mantenere in condizioni di decoro i cimiteri, i concessionari devono mantenere le aree e le sepolture in concessione pulite da erbe infestanti e contenere la crescita di arbusti ed alberature.

2. Il Comune può disporre l'applicazione di sanzioni a carico dei concessionari inadempienti, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00. Dette sanzioni potranno essere applicate previa verifica ispettiva effettuata dal Responsabile del servizio, da cui risulti lo stato effettivo di abbandono ed incuria della sepoltura. La sanzione sarà notificata al titolare della concessione o suoi eredi presso l'indirizzo depositato negli archivi cimiteriali.

3. Qualora si verificassero ripetute violazioni all'obbligo di mantenimento del decoro della sepoltura, sarà avviato il procedimento di decadenza della sepoltura per abbandono ed incuria della stessa, secondo le modalità di cui all'art. 87 seguente.

CAPO XIII

SUBENTRO . RINUNCIA. REVOCA. DECADENZA. ESTINZIONE

ART. 79 - SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, acquisendo l'assenso preventivo degli altri aventi diritto.

2. Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

3. La concessione viene considerata estinta quando non vi siano persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari e non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di concessione estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, a rimuovere le salme e a riassegnare la concessione.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

ART. 80 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando:
 - a. la salma sia trasferita in altra sede; nel qual caso al concessionario, o agli aventi titolo, spetta un rimborso del canone pagato relativo al periodo non goduto, pari al canone a suo tempo corrisposto rapportato al periodo della concessione non usufruito, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo, senza il riconoscimento di alcun interesse;
 - b. il loculo non sia mai stato usato; nel qual caso al concessionario spetta un rimborso pari al:
 - b1) 50% dell'importo a suo tempo pagato, quando la rinuncia avviene entro la prima metà del periodo di concessione;
 - b2) un importo proporzionale al numero di anni residui la concessione, quando la rinuncia avviene nella seconda metà del periodo di concessione.

ARTICOLO 81 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato e indeterminato quando la sepoltura non è stata occupata. In tal caso spetta al concessionario, o agli aventi diritto la concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della somma a suo tempo versata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 82 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 83 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e non sia ancora stato utilizzato;
 - c. il manufatto sia interamente costruito e utilizzato.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni di area della durata fino a 99 anni:
- a) in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, qualora



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

questa sia inferiore alla metà della concessione;

- b) in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, qualora la durata residua sia superiore alla metà della concessione;
- per concessioni perpetue di aree, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Da tale valore così determinato, saranno dedotte le spese per la rimozione delle salme e resti eventualmente presenti nel sepolcro, oltre le eventuali spese per la nuova concessione.

3. Ai concessionari è altresì riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. Qualora le condizioni del manufatto siano tali da pregiudicarne l'utilizzo, il Comune potrà richiederne la sua demolizione da parte del concessionario o provvedere d'ufficio decurtando il costo dal valore della tariffa da rimborsare.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 84 - RINUNCIA A CONCESSIONE DELLA DURATA SUPERIORE AD ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione della durata superiore a 99 anni o perpetua, in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che non siano ancora stati utilizzati.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Tale importo sarà decurtato delle spese di rimozione delle salme eventualmente presenti all'interno della concessione.

3. Qualora le condizioni del manufatto siano tali da pregiudicarne l'utilizzo, il Comune potrà richiederne la sua demolizione da parte del concessionario o provvedere d'ufficio, decurtando il costo dal valore della tariffa da rimborsare.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 85 - ALTRE CONCESSIONI - LUCE VOTIVA

1. Per tutte le richieste individuali fatte dal concessionario per servizi cui è previsto il pagamento di un canone di concessione o tariffa per servizio, questo dovrà essere pagato anticipatamente.

2. Nel caso di richiesta di luce votiva sarà pagato dal richiedente:

- a) una tariffa di concessione comprensiva di allaccio stabilito con apposita tariffa, previa sottoscrizione di apposito contratto;
- b) un rimborso per il servizio di manutenzione, uso e consumo di energia che sarà pagato dal concessionario con cadenza annuale o pluriennale, stabilita nel contratto di cui al punto precedente.

Nel caso di concessioni in essere, sarà applicato all'utente esclusivamente la tariffa di cui al punto b).

3. Nel caso in cui il servizio di cui al precedente punto b) sia di durata inferiore al periodo di



sepoltura della salma, sarà prevista la clausola di tacito rinnovo; in caso di volontà di cessazione del servizio il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Responsabile del servizio almeno 3 mesi prima nelle forme più idonee consentite dalla normativa (fax, e-mail, raccomandata e quant'altro consenta la rintracciabilità della richiesta).

4. La tariffa di cui al comma 1 punto a) è comprensiva della cauzione per distacco luce prima del termine del contratto. Allo scadere del contratto sarà rimborsato al concessionario il corrispondente importo rivalutato degli interessi legali. Qualora il concessionario desideri recedere dal contratto prima della scadenza della sepoltura, l'importo della cauzione verrà utilizzato per il distacco del servizio con rimozione del relativo accessorio atto a contenere la lampada.

5. Sono vietati l'uso di lampade a batteria o similari, ad esclusione di quelle installate sulla lapide provvisoria.

ART. 86 - REVOCA

1. E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto il fabbisogno e impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla nuova costruzione di un nuovo cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio, previo accertamento dei relativi presupposti e avvio del procedimento amministrativo di revoca.

Verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, con un massimo di 50 anni, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

3. Il Comune deve dare notizia al concessionario o suoi aventi causa dell'avvio del procedimento e dell'esecuzione di quanto sopra. Qualora il concessionario non sia rintracciabile la comunicazione sarà effettuata mediante pubblicazione all'Albo comunale *on line* per quattro mesi.

4. Dopo la dichiarazione di revoca, il Comune comunicherà al concessionario il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

5. In caso in cui il Comune abbia la necessità di trasferire qualunque tipo di sepoltura per ragioni di sicurezza e sanità pubblica, il Comune procede, previo avvio del procedimento amministrativo, assegnando, senza costi aggiuntivi per il trasferimento, una sepoltura alternativa.

ART. 87 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile del servizio, nei seguenti casi:

- a. quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso;
- c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente Regolamento;
- d. quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per assenza del concessionario o dei suoi aventi diritto;
- e. quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione e adeguamento della sepoltura;
- f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per 60 (sessanta) giorni all'Albo pretorio *on line* del Comune e del cimitero.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Responsabile del servizio dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 88 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine, ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

ART. 89 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice civile.

CAPITOLO XIV

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

ART. 90 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 91 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi o con ausili per persone disabili motorizzati esclusivamente a propulsione elettrica.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni durante l'orario di visita.
3. Per motivi di salute documentati, il Responsabile del servizio può autorizzare l'accesso con veicoli di supporto ad alimentazione elettrica.

ART. 92 - DIVIETI SPECIALI



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
 - a) fumare, tenere comportamento chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.
3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 93 - RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e previa comunicazione agli uffici competenti.

CAPO XV

LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI

ART. 94 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati possono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.
2. Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Responsabile del servizio il quale rilascerà autorizzazione all'esecuzione degli interventi.
3. Per interventi di minima riparazione, pulizia dei monumenti, posa dei copri tomba è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del servizio, il quale concorderà giorni ed orari particolari in funzione di eventuali operazioni già programmate.
4. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

5. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 91 e 92 del Regolamento.

ART. 95 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda ULSS e debbono ottenere parere della commissione edilizia, debbono osservare le disposizioni di legge e del Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi epigei ed ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone stabilito dalla tariffa.
4. Per le tombe con sepoltura ipogea, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area concessa ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unità superiore.
5. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

ART. 96 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi od eseguite direttamente per eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 95 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, nella misura fissata con provvedimento della Giunta comunale.
3. Il Comune trattiene dal deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari all'esecuzione delle opere e fissata nel provvedimento di cui al precedente comma.
4. Sono esonerati dalla prestazione della cauzione gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 94.

ART. 97 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.
2. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di scarica o in quelli indicati dal Comune, a cura e spese degli esecutori. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
6. Le imprese private che operano all'interno del cimitero, per opere di manutenzione straordinaria che comportano l'impiego di materiali ed attrezzature e la durata di oltre 1 giorno, devono essere dotate di tutti i titoli ed autorizzazioni per eseguire le opere commissionate; il



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

richiedente dovrà trasmettere al Responsabile del servizio, almeno il nominativo dell'impresa, il numero di operai impiegati e un Piano Operativo di Sicurezza dove deve essere indicato ed autorizzato dal Comune il percorso da seguire per raggiungere il luogo di intervento, la segnaletica da utilizzare e le disposizioni per garantire la sicurezza e la salute degli utenti del cimitero. Al fine di garantire l'applicazione di tali procedure sarà richiesto all'utente richiedente il versamento di una cauzione a coprire gli eventuali danni causati al complesso cimiteriale, determinata dalla Giunta comunale, da ritornare al termine dei lavori previo rilascio di regolarità dal parte del competente ufficio Tecnico.

ART. 98 - VIGILANZA

1. Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il Responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

CAPITOLO XVI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 99 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, viene disciplinata dalla normativa vigente.

CAPITOLO XVII

SANZIONI

ART. 100 - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia mortuaria, di cui al D.P.R. n. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Comune, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

CAPITOLO XVIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 101 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI

1. Il Comune può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Il Comune può disporre la concessione a titolo gratuito di aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti di militari caduti in guerra o per fatto di guerra.



COMUNE DI CONEGLIANO



PROVINCIA DI TREVISO

Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepolitura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore.

3. Il Comune può disporre l'assegnazione di sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni, oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

ART. 102 – CAUTELE

1. La richiesta di un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o il posizionamento di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si intende presentata in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione il Comune si intende e resta estraneo ai rapporti privati tra gli interessati.

3. Il Comune si limiterà, in caso le vertenze fra gli interessati, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 103 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta comunale che lo approva.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

3. E' abrogato il precedente Regolamento.